

Scambio di note dell'8 settembre 2022

0.362.381.010

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Entrato in vigore l'8 settembre 2022 (Stato 8 settembre 2022)

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, 8 settembre 2022

Commissione europea
Segretariato generale, SG.B.2
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 10 agosto 2022, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004¹, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Regolamento di esecuzione (UE) [2022/1380] della Commissione [dell'8 agosto 2022], che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217»².

Il presente regolamento di esecuzione è stato notificato alla Svizzera con il numero C(2022) 4550 definitivo.

RU 2022 517

¹ RS 0.362.31

² Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380 della Commissione, dell'8 agosto 2022, che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217, versione della GU L 207 del 9.8.2022 pag. 1.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale della Commissione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell'atto annesso alla notifica della Commissione. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica della Commissione europea del 10 agosto 2022 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della presente nota di risposta. Si applica simultaneamente con e allo stesso modo dello scambio di note dell'11 ottobre 2018 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226. Il presente accordo potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, Direzione generale, Giustizia e affari interni, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale della Commissione europea le assicurazioni della più alta considerazione.